

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AGRIPLAST S.R.L.

1. QUALITÀ E DURATA

Le caratteristiche fisico-meccaniche e la durata dei film di produzione Agriplast S.r.l. sono conformi alle seguenti normative: EN 13206 per i film di copertura; EN 13207 per i film per insilaggio; EN 13655 per i film di pacciamatura; NFT 54-195 per i V.I.F. Le caratteristiche dei prodotti Agriplast S.r.l. riportate su internet o nei depliant o altro materiale informativo non sono vincolanti per l'Agriplast S.r.l. che si riserva la facoltà di poter variare senza obbligo di preavviso alla clientela.

2. METODO DI PROVA

Qualunque accertamento in ordine alla qualità dei film prodotti da Agriplast S.r.l. dovrà essere condotto in ottemperanza alle specifiche disposizioni contenute nelle superiori normative e in quelle in esse eventualmente richiamate. A tale scopo si ricorda che **le prove previste dalle citate norme debbono essere effettuate su film vergine**, ovvero non ancora utilizzato. È dunque indispensabile che l'utilizzatore conservi per ogni bobina acquistata almeno un metro quadrato di film riportante la stampa del marchio, del tipo, della classe di durata e del codice di identificazione Agriplast S.r.l. sino alla scadenza del periodo di durata garantito. Detto campione dovrà essere protetto dalle radiazioni UV che, come è noto, alterano le caratteristiche iniziali del film.

3. GARANZIA SULLA DURATA

La durata garantita per i film di copertura è quella riportata in relazione alla "Classe di durata" nella **Tabella A 1** della Norma Europea EN 13206 denominata: **"Correlazione tra invecchiamento naturale e artificiale accelerato - Wom"**. In tutti i casi nei quali venga accertata la non conformità del film alle citate normative a seguito di analisi condotte in laboratori all'uopo attrezzati su campioni non utilizzati e correttamente conservati, l'Agriplast S.r.l. si obbliga a corrispondere al proprio cliente un indennizzo da calcolare tenendo a base il prezzo di vendita del film esposto nella relativa fattura di vendita Agriplast S.r.l., diviso per il numero dei mesi garantiti e moltiplicato per il numero dei mesi che intercorrono dalla data in cui si è verificato l'evento sino alla durata garantita così come indicata per ciascuna classe di durata nella Norma Europea EN 13206. La garanzia sulla durata ha decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla consegna del prodotto da parte di Agriplast S.r.l. al primo acquirente (a nulla rilevano le successive cessioni). In nessun caso Agriplast S.r.l. risponderà di: a) danni diretti ulteriori, cioè danni superiori al valore residuo del film come sopra determinato; b) danni consequenziali per mancato guadagno; c) danni indiretti che l'acquirente e/o l'utilizzatore finale sostengano di avere sopportato.

4. ESCLUSIONE DELLA GARANZIA SULLA DURATA

La garanzia sulla durata non opera in caso di mancata osservanza da parte dell'utilizzatore delle "Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in EVA - LDPE - LLDPE - POLIAMMIDE" Agriplast S.r.l. La garanzia inoltre non opera qualora, a seguito di analisi chimiche effettuate sui campioni di film utilizzati, venga rilevata anche una sola sostanza chimica tra quelle sotto elencate in misura superiore a quelle massime consentite, che si riportano nella tabella che segue. E così per i film:

	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE D	CLASSE E
ZOLFO	PPM 300	PPM 400	PPM 500	PPM 600	PPM 700
CLORC	PPM 15	PPM 20	PPM 30	PPM 40	PPM 50
FERRO	PPM 15	PPM 20	PPM 30	PPM 40	PPM 50

5. TRATTAMENTO "ANTIGIOCCIA" - GARANZIA

Il trattamento "antigoccia" è un'opzione fornita da Agriplast S.r.l. su richiesta del cliente. Tale opzione non ha nulla a che vedere con le caratteristiche intrinseche del film e come tale non è infatti contemplata in alcuna delle normative di qualità vigenti. **Nessuna garanzia è prestata da Agriplast S.r.l. nel caso di mancato funzionamento del trattamento antigoccia sia totale che parziale.** Al solo scopo informativo Agriplast S.r.l. dichiara che il trattamento "antigoccia" ha una durata temporanea (di norma tre mesi) e che la sua efficacia è in maniera determinante influenzata dalle temperature, dall'umidità, dall'esposizione, aerazione e pendenza delle strutture sulle quali è apposto il film, dalla presenza o meno di film di pacciamatura, dallo sviluppo dell'apparato fogliare delle piante, ecc.

6. MALLEVA

L'acquirente che rivende a terzi il prodotto Agriplast S.r.l. è tenuto a far conoscere e sottoscrivere all'utilizzatore finale del film le "Informazioni e Condizioni Generali di Vendita" qui esposte. Il mancato rispetto di detta prescrizione importa l'obbligo di mallevare l'Agriplast S.r.l. dai conseguenti pregiudizi subiti per effetto della mancata accettazione delle clausole di cui alle presenti "Informazioni e Condizioni Generali di Vendita" da parte dell'utilizzatore finale.

7. ORDINI

Gli ordini che giungono ad Agriplast S.r.l. non si intendono vincolanti sino alla loro espressa accettazione. A norma dell'art. 1329 Cod. Civ. l'ordine si intende irrevocabile per il cliente sino all'avvenuto espresso rifiuto o accettazione da parte di Agriplast S.r.l. e comunque non oltre il decimo giorno dal ricevimento dello stesso da parte di Agriplast S.r.l. In caso di ordini contenenti richieste di consegne ripartite del prodotto ordinato l'accettazione di una singola consegna non comporterà accettazione implicita da parte di Agriplast S.r.l. di tutte le successive consegne alle

medesime condizioni. L'acquirente non può cedere a terzi, in tutto o in parte, l'ordine accettato senza il consenso scritto di Agriplast S.r.l.

8. PESO E QUANTITÀ

Il peso del prodotto fornito da Agriplast S.r.l. a ciascun acquirente è certificato dalle bilance poste all'interno e dal bilico stradale posto all'uscita dello stabilimento di produzione. Il peso è riportato sulle etichette poste su ciascuna singola bobina. La quantità di prodotto fornito da Agriplast S.r.l. a ciascun acquirente è verificata presso lo stabilimento all'atto della consegna dall'acquirente stesso o dal trasportatore, anche se incaricato dal venditore.

9. CONSEGNA - ESSENZIALITÀ DEL TERMINE

La consegna del prodotto viene effettuata da Agriplast S.r.l. ai clienti in conformità alle condizioni Incoterms, edizione 1990 e successive modifiche. Il trasferimento dei rischi e le modalità del trasporto verranno di volta in volta concordati. Agriplast S.r.l. non sarà responsabile di eventuali ritardi di consegna tranne nei casi in cui, per accordo scritto tra le parti, il termine di consegna non sia stato esplicitamente indicato come "essenziale".

10. PAGAMENTO E MORA

Il pagamento deve essere effettuato ad Agriplast S.r.l. secondo le modalità e nei termini indicati in fattura. Per il ritardato pagamento del prezzo si rinvia alle disposizioni contenute nel Dlgs. n° 231/2002, pubblicato sulla G.U. n° 249/2002.

11. FORZA MAGGIORE

Verificandosi un caso di forza maggiore dopo l'accettazione dell'ordine, l'Agriplast S.r.l. ha diritto di ritenere annullato, in tutto o in parte, l'ordine stesso così come di sospendere o posticiparne l'esecuzione. Per caso di forza maggiore si deve intendere, fra gli altri, anche una sostanziale difficoltà a produrre e a consegnare dovuta a contingenti difficoltà aziendali, nonché la cessazione dell'attività a qualsiasi causa dovuta (così a titolo di esempio: disposizioni della Pubblica Autorità; incendi ed esplosioni; fermate di impianti di produzione non dovute a motivi di natura commerciale; mancanza di materie prime), ivi compresi gli scioperi, inclusi quelli dei trasporti nazionali, locali e aziendali.

12. SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO

Il mancato pagamento del prezzo ad una delle scadenze stabilite attribuisce diritto ad Agriplast S.r.l. di sospendere le consegne, di ritenere annullati per la parte non eseguita gli ordini in corso, anche se confermati ed accettati da Agriplast S.r.l., nonché di esigere in aggiunta al prezzo del prodotto già consegnato, il risarcimento del danno subito.

13. LEGGE APPLICABILE E RINVIO

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla Legge Italiana e si intendono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra l'acquirente e l'Agriplast S.r.l. salvo diversa pattuizione scritta. Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

14. SOLVE ET REPETE

Il pagamento del prezzo della fornitura non potrà in alcun caso essere paralizzato da eccezioni di qualsivoglia natura.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agriplast S.r.l. è autorizzata ad inserire nel proprio sistema computerizzato e a trattare i dati personali dei propri clienti al solo fine della protezione dei propri interessi legittimi, inclusi la commercializzazione e il controllo del credito. In caso di inadempimento contrattuale Agriplast S.r.l. potrà diffondere o trasmettere a terzi i dati personali della propria clientela solo al fine di poter recuperare il proprio credito.

16. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Agriplast S.r.l. e la propria clientela, verrà sottoposta alla giurisdizione della Repubblica Italiana e verrà demandata alla Competenza esclusiva del Foro di Ragusa.

Agriplast s.r.l. raccomanda alla propria clientela di leggere attentamente le "Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE - EVA - LLDPE - POLIAMMIDE", poste all'interno di ciascuna bobina e/o disponibili presso gli uffici Agriplast s.r.l.

Firma per accettazione

Ai sensi degli artt. 1.340, 1.341 e 1342 Cod. Civ. si approvano mediante sottoscrizione apposta in calce le clausole di cui ai superiori punti: 1. Qualità e durata; 2. Metodo di prova; 3. Garanzia sulla durata; 4. Esclusione della garanzia sulla durata; 5. Trattamento antigoccia; 6. Malleva; 11. Forza maggiore; 12. Sospensione dell'esecuzione; 14. Solve et repete; 16. Giurisdizione e Foro competente.

Firma per accettazione

